

Approvato con delibera consiliare n. 36 del 29/04/1997



REGOLAMENTO
DELLE PROCEDURE
PER LA NOMINA
E PER IL FUNZIONAMENTO
DEL COLLEGIO ARBITRALE
DI DISCIPLINA

COMUNE DI MONTE PORZIO CATONE
PROVINCIA DI ROMA

INDICE

- Articolo 1 - Oggetto e scopo del regolamento
- Articolo 2 - Assunzioni obbligatorie
- Articolo 3 - Designazione dei rappresentanti del personale dipendente
- Articolo 4 - Procedura per la designazione dei rappresentanti del personale comunale.
- Articolo 5 - Procedura per la designazione dei dieci rappresentanti dell'amministrazione comunale.
- Articolo 6 - Procedura per la designazione dei presidenti.
- Articolo 7 - Funzionamento del collegio
- Articolo 8 - Riscusazione dei componenti del collegio
- Articolo 9 - Astensione dei componenti del collegio arbitrale di disciplina.
- Articolo 10 - Garanzia delle procedure disciplinari

ARTICOLO 1 Oggetto e scopo del regolamento

1. Con il presente regolamento sono disciplinate le procedure da seguire per la nomina del Collegio arbitrale di disciplina e per il suo funzionamento.

ARTICOLO 2

Composizione e validità del collegio arbitrale di disciplina.

1. Il Collegio arbitrale di disciplina, ai sensi dell'articolo 59, comma 8, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è così composto:
 - Presidente
 - n. 2 (due) rappresentanti dell'Amministrazione comunale;
 - n. 2 (due) rappresentanti dei dipendenti.
2. Il Sindaco nomina con proprio provvedimento il Segretario del Collegio.
3. Il Collegio ha la stessa durata del consiglio Comunale e può agire, in regime di "prorogatio" fino al rinnovo dello stesso.

ARTICOLO 3

Designazione dei rappresentanti del personale dipendente

1. Ai fini della designazione dei rappresentanti del personale del collegio arbitrale di disciplina, il personale dipendente viene diviso in due gruppi:
 - a- il primo gruppo comprende il personale inquadrato nelle prime quattro qualifiche funzionali;
 - b- il secondo gruppo comprende il personale inquadrato nelle qualifiche funzionali superiori alla quarta.
2. Per ogni gruppo il personale dipendente dovrà designare non più di cinque rappresentanti.

ARTICOLO 4

Procedura per la designazione dei rappresentanti del personale

1. Il Sindaco, con avviso pubblicato all'Albo Pretorio comunale e negli spazi sindacali per l'affissione di cui all'articolo 13 del contratto approvato con D.P.R. n. 333/1990, e comunicato alle rappresentanze sindacali di cui all'articolo 12 C.C.N.L. stipulato il 6/7/1995, convoca l'Assemblea generale di tutto il personale dipendente, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, al fine di designare i rappresentanti di cui al precedente articolo 3.
2. Con separato provvedimento il Sindaco conferisce:
 - ad un dipendente comunale l'incarico di presidente dell'Assemblea;
 - a due dipendenti comunali l'incarico di svolgere le funzioni di scrutatore.
3. Per la validità dell'Assemblea è richiesta la presenza della metà più uno dei dipendenti.
4. Ogni dipendente può indicare sulla scheda di votazione fino a cinque nominativi del gruppo di appartenenza.
5. Copia del verbale dovrà essere trasmesso al Sindaco per i successivi adempimenti.
6. In caso di mancata designazione da parte dell'Assemblea il Sindaco darà corso al provvedimento surrogatorio di nomina su designazione delle R.S.U. In caso di mancata designazione entro il termine perentorio di cinque giorni dalla richiesta anche da parte delle R.S.U., il Sindaco darà ugualmente corso al provvedimento surrogatorio.

ARTICOLO 5

- Procedura per la designazione dei dieci rappresentanti dell'amministrazione comunale.
1. All'elezione dei dieci rappresentanti dell'amministrazione comunale provvede il consiglio comunale nel suo seno.
 2. L'elezione avviene a scrutinio segreto. Ogni componente del Consiglio può indicare sulla scheda fino a dieci nominativi. Sono designati gli amministratori che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

ARTICOLO 6

Procedura per la designazione dei presidenti.

1. I dieci rappresentanti dell'Amministrazione Comunale, unitamente ai dieci rappresentanti dei dipendenti, di comune accordo, indicano 5 presidenti esterni all'Amministrazione, di provata esperienza ed indipendenza.
2. La seduta è valida con la presenza della metà dei componenti l'Assemblea.
3. L'elezione dei 5 presidenti avviene a maggioranza assoluta dei presenti.
4. In mancanza di accordo, l'Amministrazione richiede la nomina dei presidenti al Presidente del Tribunale del luogo in cui risiede il Collegio.

ARTICOLO 7

Funzionamento del collegio

1. Il Sindaco, con proprio provvedimento, insedia, volta per volta, il collegio di disciplina. Ove ricorra il caso, il Sindaco insedia più di un collegio per differenti e separati provvedimenti, nominando i membri secondo i voti riportati da ciascun componente il gruppo di rappresentanti.
2. Il Collegio deve esprimere il proprio motivato parere scritto entro sessanta giorni dal ricevimento degli atti del procedimento disciplinare.
3. I termini di cui al comma 2 del presente articolo non sono perentori. Il Sindaco può assegnare ulteriori trenta giorni per le conclusioni del procedimento.
4. Le riunioni del Collegio sono valide con la presenza della maggioranza dei membri. In caso di assenza ingiustificata di uno o più componenti il collegio per due riunioni consecutive, il Sindaco dispone, con proprio provvedimento, la relativa sostituzione.
5. Di ogni riunione il Segretario della Commissione redige il verbale che viene sottoscritto da tutti i suoi componenti.
6. Le decisioni vengono assunte con votazione palese.

1. Nei procedimenti dinanzi il Collegio, è garantito ai dipendenti l'esercizio del diritto di difesa con l'assistenza, se richiesta dall'interessato, di un legale o di un rappresentante sindacale in qualsiasi fase del procedimento.
2. La responsabilità, le sanzioni disciplinari, il relativo procedimento, la destituzione d'Ufficio e la riammissione in servizio, sono regolati secondo quanto previsto dal C.C.N.L. e dalle oltre norme vigenti in materia.

Garanzia delle procedure disciplinari

ARTICOLO 10

1. I componenti del Collegio ricusabili per i motivi di cui al precedente articolo 8, hanno il dovere di astenersi dalla partecipazione ai lavori del collegio quando non sia stata proposta specifica istanza di ricusazione.
2. I vizi riscontrati nella composizione del Collegio, possono essere sollevati entro e non oltre 15 giorni dall'avvenuta comunicazione della nomina del Collegio stesso.

Astenzione dei componenti del collegio arbitrale di disciplina.

ARTICOLO 9

1. Ogni componente del collegio arbitrale di disciplina può essere ricusato:
 - a- se si ha notizia di interesse personale nel procedimento o se si ha notizia che il dipendente giudicabile sia di lui, della moglie e dei figli, creditore o debitore;
 - b- se si ha notizia di aver dato consigli o manifestato il suo parere sull'obbligo del procedimento ad di fuori dell'esercizio delle sue funzioni.
 - c- se qualcuno dei parenti o degli affini entro il secondo grado o il coniuge è offeso dall'infrazione disciplinare o ne è l'autore.
2. La ricusazione è proposta con motivata richiesta scritta dell'interessato o del difensore eventualmente nominato.
3. L'istanza di ricusazione può essere, altresì, trasmessa a mezzo raccomandata postale.
4. Sull'istanza decide il Collegio in via definitiva.
5. In caso di ricusazione di un componente, lo stesso viene sostituito da chi segue nell'ordine di designazione.

Ricusazione dei componenti del collegio

ARTICOLO 8

